

# **REGOLAMENTO DELLA SOCIETA' NUOVE ACQUE PER LA GESTIONE DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO**

## **AGEVOLAZIONI SUI CONSUMI IDRICI**

### **PREMESSO CHE**

- con deliberazione ARERA del 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, allegato A modificato e integrato con deliberazioni 227/2018/R/IDR, 165/2019/R/COM, 3/2020/R/IDR e 63/2021/R/CO è stato istituito il Bonus Sociale Idrico;- nell'Allegato A della deliberazione - Testo Integrato delle modalità applicative del Bonus Sociale Idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti economicamente svantaggiati (TIBSI) - all'art. 8 Bonus Idrico Integrativo viene previsto che *“Ad integrazione del bonus sociale idrico, l'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente, anche d'intesa con il gestore, può garantire il mantenimento delle agevolazioni migliorative locali, ovvero introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale”*;

- Al fine di individuare i beneficiari del Bonus Idrico Sociale, ARERA, ha previsto che l'INPS deve trasmettere mensilmente ai gestori attraverso Acquirente Unico l'elenco dei soggetti che risultano in condizioni di disagio economico e, in quanto utenti appartenenti alla categoria domestica residente diretta o indiretta, dovranno essere ammessi al riconoscimento del bonus.

- il Piano economico e finanziario ha stanziato tramite la componente OP.Social un fondo al fine di predisporre le agevolazioni tariffarie nei confronti delle c.d. utenze deboli. Il fondo sarà integrato di anno in anno in base al decreto del DG AIT, che sarà adottato entro il 31 marzo di ogni anno;

- con Regolamento Regionale per l'Attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo (di seguito BII) da ultimo con delibera Assemblea nr. 15 del 30 luglio 2021, l'Autorità Idrica Toscana ha previsto all'Art. 10.3 che per il territorio gestito da Nuove Acque S.p.A (di seguito Nuove Acque), il Gestore è tenuto ad individuare la platea dei soggetti aventi diritto al Bonus Integrativo sulla base dei criteri previsti dal medesimo regolamento;

In considerazione delle premesse sopra descritte

### **LA SOCIETÀ NUOVE ACQUE S.P.A.**

in attuazione dell'Art. 10.3 del Regolamento Regionale per l'Attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo la Società riconoscerà il BII a tutti gli utenti che alla data del 31 dicembre di ogni anno, risulteranno beneficiari del BSI in base alla deliberazione ARERA n. 63/2021 e s.m.i.

Il Gestore provvederà a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni del presente provvedimento attraverso gli organi di informazione, nel sito internet della società [www.nuoveacque.it](http://www.nuoveacque.it) trasmettendo lo stesso ai Comuni facenti parte della Conferenza Territoriale nr. 4 Alto Valdarno affinché procedano alla pubblicazione nei rispettivi Albi.

## **Art. 1 - Oggetto**

1 L'agevolazione sarà calcolata sulla base del corrispettivo del Servizio Idrico Integrato (Spesa Idrica lorda) fatturato all'utente di competenza dell'anno precedente a quello dell'agevolazione al netto dell'importo del Bonus Sociale Idrico calcolato per il medesimo periodo di competenza.

2 Accertata la presenza dei requisiti di cui all'art. 2 si procederà all'applicazione delle agevolazioni tariffarie sotto forma di rimborso percentuale di quanto pagato nell'anno precedente che verrà erogato in bolletta, eccetto i casi di utenze condominiali, per le quali sono previste altre modalità di erogazione del contributo di cui all'art. 6

3. Il nucleo familiare è quello risultante dallo stato di famiglia anagrafica.

## **Art. 2 – Requisiti Soggettivi**

1. Sono ammessi alle agevolazioni previste dal regolamento, gli utenti rientranti nelle comunicazioni periodiche inviate dall'INPS ai gestori, tramite Acquirente unico, appartenenti alla categoria domestico residente beneficiari al 31 dicembre dell'anno di competenza del Bonus sociale idrico nazionale senza la necessità di presentare ulteriore istanza.

2. Nel caso di utenti indiretti (utenze condominiali), il Bonus Integrativo è riconosciuto a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE e l'indirizzo della fornitura condominiale o aggregata di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale o aggregata.

## **Art. 3 - Misura delle agevolazioni**

1. Ai beneficiari del Bonus Idrico Integrativo verrà erogato un contributo pari alla percentuale della spesa idrica dell'anno precedente come di seguito determinata.

La percentuale di agevolazione scaturirà dal rapporto tra l'importo del fondo e l'importo corrispondente alla spesa idrica per il SII dell'anno solare precedente al netto del Bonus Idrico calcolato della totalità degli utenti ammessi al beneficio.

La spesa idrica dell'anno solare precedente è considerata al lordo degli eventuali contributi assegnati in tale anno. In ogni caso l'agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa idrica relativa dell'anno solare precedente, né l'importo fatturato all'utente di competenza 01 gennaio - 31 dicembre.

2. Qualora l'utenza sia di nuova costituzione, ovvero attivata nell'anno di competenza, oppure attiva da meno di sei mesi dell'anno solare precedente, la spesa idrica è stimata sulla media annua di consumi per tale tipologia di utenza.

Qualora l'utenza sia attiva da oltre sei mesi dell'anno solare precedente, la stima della spesa è pari al consumo registrato nell'anno solare precedente rapportato all'intero anno.

3. In caso di morosità pregressa, purché siano trascorsi i tempi di cui all'articolo 46 e/o 47 del RQSII, per gli utenti diretti, la quota del Bonus Sociale Idrico, sarà compensata con l'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora.

## **Art. 4 – Elenco Aventi Diritto e comunicazione dei dati concernenti la corresponsione del beneficio**

1. L'agevolazione del Bonus Idrico Integrativo" sarà riconosciuta mediante apposita voce direttamente nel documento di fatturazione.
- 2 Sul sito istituzionale della Società e sulla Newsletter saranno date tutte le informazioni necessarie agli utenti.

#### **Art. 5 - Modalità di certificazione del consumo**

- 1.Per le utenze dirette il consumo dell'anno solare precedente è rilevato dal dato storico a disposizione della Società.
- 2.Coloro che risiedono in immobili serviti da utenze condominiali (utenti indiretti), dovranno rivolgersi al proprio Amministratore di condominio che provvederà a certificare la quota parte del consumo dell'anno precedente sostenuta dal beneficiario. Nel caso in cui la dichiarazione dell'Amministratore di Condominio non sia consegnata nei termini utili alla erogazione dei bonus, l'entità del contributo sarà parametrato sulla media dei consumi dell'anno precedente per la categoria Domestico Residente come specificato all'Art. 3.2 del presente Bando.

#### **Art 6 – Termini e Modalità di erogazione**

- 1.Determinata l'entità dell'agevolazione così come descritto all'Art. 3, si procederà all'applicazione del beneficio sotto forma di rimborso percentuale di quanto pagato nell'anno precedente.
- 2.L'erogazione dell'agevolazione sarà effettuata, nel corso dell'anno, mediante acconti proporzionati al numero presunto dei beneficiari, il saldo, sarà riconosciuto con la bolletta di conguaglio emessa nel primo semestre dell'anno atteso che l'entità dell'agevolazione per ciascun soggetto avente diritto potrà essere determinata solo dopo il 31 dicembre.
- 3.Per le utenze aggregate (condominiali) il contributo può essere accreditato in bolletta (unica metodologia valida in caso di beneficiario moroso) o mediante assegno o bonifico.

#### **Art. 7 –Rendicontazione AIT del BII**

1. Fermo restando la validità di quanto disposto dal Regolamento Regionale AIT per l'attuazione del Bonus Sociale Idrico Integrativo, la rendicontazione da trasmettere entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'assegnazione di cui all'art. 9, comma 1, del Regolamento Regionale, dovrà essere trasmessa dal gestore Nuove Acque S.p.A. entro il 15 marzo di ogni anno.
2. In considerazione della Rendicontazione prevista dal Regolamento Regionale, visto l'automatismo tra il BSI ed il BII, Nuove Acque S.p.A. nei termini di cui al comma precedente indicherà in sede di rendicontazione tutti i dati e le informazioni disponibili tenuto conto dei dati trasmessi per il riconoscimento del BSI e di quelli presenti nel proprio data base, eventualmente anche attraverso l'attivazione di diversi sistemi di raccolta del dato.

#### **Art 8 - Controllo documentazione presentata e sanzioni**

- 1.Nuove Acque si riserva, nei limiti di quanto disposto dal G.D.P.R. 2016/679, di operare tutti i controlli che riterrà necessari per accertare la veridicità delle dichiarazioni.
- 2.Nel caso in cui risulti una dichiarazione mendace, oltre ad essere applicate le sanzioni previste dalla legge, decadranno le agevolazioni sin dall'origine.
- 3.Contro l'esclusione definitiva è possibile presentare reclamo alla Società nei termini prescritti dalla Carta del Servizio.